

Normativa

Dispositivi di protezione individuale e autorizzazioni all'esportazione

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 402 del 14 marzo 2020 e relative Linee Guida della Commissione Europea (aggiornamento del 20.3.2020) per l'esportazione di dispositivi di protezione individuale nei Paesi extra UE, in considerazione del persistere della crisi epidemiologica e della necessità di assicurare all'Unione Europea la disponibilità di dispositivi di protezione individuale di cui all'Allegato 1 del citato Regolamento, l'esportazione degli stessi nei Paesi extra UE è sottoposta ad autorizzazione da parte del Ministero degli Esteri, sentita la Protezione Civile.

Sono esentate da tale procedura le esportazioni di DPI verso i Paesi EFTA (Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera), verso Andorra, Far Oer, Repubblica di San Marino e Vaticano e verso i Paesi che hanno rapporti speciali con Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito (i cosiddetti "Annex II countries") .

Le autorizzazioni vanno indirizzate alla casella di posta certificata del Ministero (dque.10@cert.esteri.it), compilando apposito modulo previsto dal Regolamento, a cui dovranno essere allegati anche altri documenti, tra cui le prove commerciali comprovanti che la vendita dei dispositivi avviene per i soli casi previsti.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito del Ministero www.esteri.it oppure possono essere richieste informazioni alla casella di posta elettronica dque.dpi@esteri.it

*Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale –
19/03/2020*